

Editoriale

«Fino al nuovo Codice di diritto canonico vigeva un concetto di chierico che non era legato al sacramento, ma riteneva chierici tutti coloro che si dedicano a tempo pieno al Vangelo. Certamente per amore della chiarezza delle categorie, nel nuovo Codice di diritto canonico si è lasciato cadere questo concetto ampio [...] ma nel frattempo si è venuto formando un “laicato professionale” di proporzioni finora sconosciute, il che ha provocato uno sconvolgimento delle relazioni e soprattutto del concetto di laico».

Con queste parole, l'allora Cardinale Joseph Ratzinger, si rivolgeva nel 1997 ad un gruppo di cattolici tedeschi invitati dai propri vescovi ad affrontare il tema della posizione della donna nella Chiesa. Le parole dell'attuale Pontefice segnalano la chiara consapevolezza di un problema che travalica la semplice questione della posizione della donna e abbraccia la condizione di molti laici (uomini e donne) che collaborano a vario titolo con la missione della Chiesa, segnando l'emergere di nuove forme di servizio ecclesiale (nell'ambito della cura pastorale parrocchiale ma anche della curia diocesana, del tribunale ecclesiastico e di numerose altre realtà ecclesiali), diversamente qualificate. Evidentemente queste nuove modalità di svolgimento del servizio alla Chiesa pongono il problema di assumere una configurazione propria, che corrisponda alla natura peculiare del lavoro ecclesiale e rispetti i requisiti stabiliti dalla società civile relativamente allo svolgimento delle prestazioni di lavoro.

Del tutto evidente il ruolo del diritto canonico in tale contesto, essendo per definizione l'ambito chiamato a configurare debitamente quanto appartiene come proprio alla Chiesa, garantendone anche la peculiarità rispetto ad altre forme di espressione del diritto, in primo luogo il diritto della società civile (per l'ambito proprio dei *Quaderni di diritto ecclesiale* l'interesse è qui rivolto alla situazione italiana).

La prima questione che esige di essere affrontata è quella di individuare i confini dell'ambito oggetto di questo studio, distinguendo quelle attività di servizio ecclesiale che sono specificamente qualificate all'interno dell'ordinamento canonico (e costituiscono pertanto un *ufficio ecclesiastico*) da quelle forme di lavoro in favore della Chiesa che non richiedono tale configurazione (e che possono essere definite più genericamente incarichi ecclesiali), o che la escludono del tutto.

Risponde a tale esigenza il primo articolo (*Mosconi*), che si rivolge in particolare alla competenza della Chiesa locale e cerca di individuare quelle situazioni in cui all'autorità ecclesiastica è richiesto di intervenire con atti formali per costituire un ufficio canonico e provvedere all'assegnazione dello stesso a un soggetto.

L'ordinamento canonico, cui devono riferirsi principalmente gli uffici ecclesiastici (perché sono retti da tale normativa) e con cui devono comunque coordinarsi tutte le forme di esercizio del lavoro ecclesiale, deve quindi confrontarsi adeguatamente con le esigenze poste dall'ordinamento civile. La problematica è già sostanzialmente affrontata in Italia quando si tratta del servizio reso da un

sacerdote alla Chiesa locale (si vedano le norme di derivazione pattizia sul sostentamento del clero) e non mancano alcuni punti di riferimento quando si deve affrontare il tema del tutto peculiare del lavoro ecclesiale svolto dai religiosi, le cui condizioni potranno risultare applicabili, se e per quanto è possibile, alle altre forme di espressione della vita consacrata o ad essa riconducibili (istituti secolari, ordine delle vergini, eremiti, società di vita apostolica). Si deve al contrario rilevare la mancanza di un'adeguata articolazione tra ordinamento canonico e ordinamento civile proprio in riferimento al campo emergente (comprensivo anche di incarichi tradizionalmente riservati ai chierici: si pensi, per esempio, ai tribunali ecclesiastici) del lavoro ecclesiale svolto dai fedeli laici. In questo contesto il secondo contributo (*Perlasca*) affronta il problema cruciale dell'inizio e della fine dell'incarico relativo al lavoro ecclesiale (con riferimento principale all'ufficio ecclesiastico), con la considerazione delle condizioni che accompagnano tali atti (quando e come si riceve l'incarico e quando e come lo si perde) e della giurisprudenza a cui fare riferimento in caso di eventuali controversie. Il terzo studio (*Azzimonti*) cerca quindi di delineare, a livello pratico, come possa configurarsi il ricorso allo strumento contrattuale per cercare di stabilire un rapporto di lavoro a favore della Chiesa con dei requisiti che siano adeguatamente rispettosi, tanto delle esigenze civili in materia quanto delle peculiari attenzioni richieste dall'ordinamento canonico. Completa la trattazione un quarto apporto (*Rivella*) sulle problematiche connesse alla retribuzione di quanti operano a favore della Chiesa (con un cenno esplicito anche alla problematica dei diaconi permanenti), considerando ancora una volta tanto le esigenze dell'ordinamento canonico quanto la normativa civile.

L'insieme dei contributi offre così un quadro certamente molto iniziale e che abbisognerà di ulteriori approfondimenti, ma che risponde allo scopo di offrire alla riflessione dei ricercatori e all'utilità pratica degli operatori pastorali un primo tentativo di stabilire alcuni punti di riferimento in un campo tanto vasto quanto nuovo e poco esplorato.

La recente *Istruzione in materia amministrativa (2005)* pubblicata dalla Conferenza Episcopale Italiana il 1° settembre 2005 (cf «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 2005, 329-427) è presentata (*Visioli*) attraverso un percorso che illustra ad un tempo la genesi del documento, il suo contenuto nonché le principali chiavi di lettura e di utilizzazione pastorale del medesimo.

Alla formazione al presbiterato è dedicato quindi un approfondimento: attiene alla formazione dottrinale (*Montini*). Si tratta di una nota sul «Regolamento degli studi nei seminari maggiori d'Italia» nella prospettiva di fornire alcuni elementi di riflessione in vista di un'annunciata revisione della *ratio studiorum*.